

# CITTA' DI SOVERATO

Provincia di Catanzaro

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

\*\*\*\*\*      \*\*\*\*      \*\*\*\*      \*\*\*\*      \*\*\*\*      \*\*\*\*      \*\*\*\*

N. 111/GM

**ORIGINALE**  
Del 17/05/2018

**OGGETTO:** PROGRAMMA TRIENNALE FABBISOGNO PERSONALE 2019/2020.

In data 17/05/2018 convocata da Sindaco alle ore 11,00 nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

N.	Cognome	Nome	Presente	Assente
1	ALECCI	Ernesto F.sco	SI	
2	MATACERA	Pietro	SI	
3	FAZZARI	Rosaria	SI	
4	PEZZANITI	Rosalia	SI	
5	VACCA	Daniele	SI	

Assiste alla seduta in qualità di verbalizzante il Segretario Generale Dott.ssa. Michela De Francesco

Presiede nella qualità di Sindaco Dott. Ernesto Francesco ALECCI

**LA GIUNTA COMUNALE****Premesso che:**

- l'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 stabilisce che *“Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.”*;
- l'articolo 91 del Testo Unico stabilisce che *“Gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.”*;
- l'articolo 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, come sostituito dall'articolo 16 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 stabilisce che *“Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.”*;
- l'articolo 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, stabilisce l'obbligo di rideterminare almeno ogni tre anni la dotazione organica del personale;

**Richiamati:**

- l'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel testo vigente;
- l'articolo 76 del D.L. 25 giugno 2008, n° 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n° 133, in materia di spese di personale per gli enti locali;
- il Decreto Legge 31 maggio 2010, n° 78, con particolare riferimento alle norme in materia di personale contenute negli articoli 6, 9 e 14;
- la legge 12 marzo 1999, n° 68;
- l'art.3, comma 5 che ha abrogato l'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e comunque ha attribuito alle amministrazioni locali il coordinamento delle proprie politiche assunzionali con quelle dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti;
- l'art.3, comma 6 dello stesso decreto-legge che prevede che i limiti assunzionali non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo;

**DATO ATTO** che con deliberazione del Commissario straordinario n.122/2013 questo Ente ha effettuato la rideterminazione della dotazione organica;

**CONSIDERATO**

- che la dotazione organica attuale presenta numerose vacanze in organico, le quali non sono state coperte;

- che i dipendenti attualmente in servizio presso l'Ente non sono sufficienti a garantire lo svolgimento dei servizi essenziali;

**PRESO ATTO** delle relazioni dei Responsabili sulla verifica dell'insussistenza di eccedenze di personale e dato atto dell'assenza di situazioni di soprannumero e di eccedenza di personale in relazione alle esigenze funzionali;

**DATO ATTO** che l'Amministrazione non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto:

- ha rideterminato la dotazione organica del personale e ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, come sopra descritto;
- ha rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2017, come risulta dall'attestazione del responsabile del servizio ragioneria;
- la spesa di personale, calcolata ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell'anno 2018 è inferiore alla spesa dell'anno 2017;
- ha approvato il Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198, con deliberazione n. 87 del 13 luglio 2010, con delibera di Giunta Comunale n. 94 del 15/11/2017;
- ha approvato il Piano della Performance con delibera di Giunta Comunale n. 59 del 01/03/2018;

Ricordato in particolare che, l'articolo 3, comma 5 del D.L. 24 giugno 2014, n.90 convertito in L. n.114/2014 stabilisce che gli enti soggetti al patto di stabilità interno *“Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere e' fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 e' consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile”*;

Letta la circolare interministeriale n. 1 del 29/1/2015 del Ministro per la semplificazione e la p.a. e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, che prevede la possibilità per le p.a. di indire bandi di procedure di mobilità volontaria riservate esclusivamente al personale di ruolo degli enti di area vasta, nelle more dell'implementazione della piattaforma di incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità;

Letta la legge di stabilità 2016 (l. n. 208/2015), art. 1 comma 228, in riferimento al turn over di personale *“Le amministrazioni ... possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente...al solo fine di definire il processo di mobilità' del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114”*.

Ed inoltre il comma 234 art. su richiamato recita: *“ Per le amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilità' in attuazione dei commi 424 e 425 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le ordinarie facoltà' di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale e' stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità'.*

*Per le amministrazioni di cui al citato comma 424 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, il completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale e' reso noto mediante comunicazione pubblicata nel portale «Mobilita.gov», a conclusione di ciascuna fase del processo disciplinato dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015. Per le amministrazioni di cui al comma 425 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 si procede mediante autorizzazione delle assunzioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente”.*

Per quanto attiene ai limiti finanziari previsti da tale legge di stabilità 2016 in caso di assunzione di personale dall'anno 2016 vale il comma 723: *“In caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 710, contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di cui al comma 709 devono conseguire un saldo non negativo nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, nel caso di non rispetto di tale limite l'ente non puo' procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”;*

Vista la legge di stabilità 2016 (l. n. 208/2015), art. 1 comma 228, in riferimento al turn over di personale *“Le amministrazioni ... possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente;*

**RICHIAMATO** l'articolo 20 del D.Lgs. n. 75/2017 ad oggetto *“Superamento del precariato nelle Pubbliche Amministrazioni”*, con il quale si stabilisce che il processo di stabilizzazione per il personale precario attualmente in servizio dovrà chiudersi entro il 2020, nei limiti delle risorse disponibili;

**RICHIAMATO** l'articolo 6-bis del d.lgs. 165/2001, introdotto dall'articolo 22 della Legge n. 69/2009 che ha previsto espressamente che la scelta degli Enti, di appaltare o affidare in concessione uno o più servizi, abbia conseguenze sulla spesa del personale (per quanto riguarda la quantificazione del fondo incentivante) e soprattutto sulle dotazioni organiche stabilendo che le Amministrazioni interessate da tali processi debbano provvedere al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione.

**DATO ATTO CHE:**

- la spesa di ogni singola cessazione dell'anno precedente deve essere rapportata ad anno intero indipendentemente dalla data di effettiva cessazione dal servizio;
- la spesa di ogni assunzione con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in analogia a quanto precedentemente indicato, deve essere rapportata ad anno intero indipendentemente dalla data di assunzione prevista nello strumento di programmazione;

**VISTO** il D.Lgs 15/06/2015 n. 81 in materia di rapporti di lavoro a tempo determinato;

**CONSIDERATO** altresì che, per l'incidenza della spesa prevista dal piano sul bilancio annuale e soprattutto sui futuri esercizi e per il fatto che la rilevazione dei fabbisogni ha comunque una valenza pluriennale, pluriennale, l'Amministrazione procederà annualmente ad un aggiornamento del piano tenendo conto delle oggettive necessità verificatesi in seguito a cessazioni di personale al momento non prevedibili;

**CONSIDERATO** opportuno effettuare le presente programmazione, tenuto conto dell'elevato numero di uscite avvenute negli anni precedenti ;

**RICHIAMATO** l'art. 19, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone che, a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'art. 2 del D.Lgs. 267/2000 accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del

I principio di riduzione complessiva della spesa;

**RILEVATO** che tale Ente è sottoposto ai controlli della Commissione di Stabilità istituita presso il Ministero dell'Interno in materia di assunzioni di personale e dotazioni organiche, in quanto ente in procedura di riequilibrio finanziario;

**CONSIDERATO** che

- il Comune di Soverato è un grande centro di attrazione turistica di tutta la Calabria;
- durante il periodo estivo la popolazione risulta più che raddoppiata in seguito al flusso turistico;
- il settore di polizia municipale, alle cui dipendenze sono assegnati n. 4 agenti di polizia municipale, non riesce a garantire con efficienza tutti i servizi, tenuto conto dell'esiguità dell'organico e delle aumentate necessità causate dall'incremento della popolazione durante il periodo estivo;

**RICHIAMATO** l'articolo 36 del D.Lgs. n. 165/2001 il quale stabilisce che : *"1. Per le esigenze connesse con il subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35.2. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato possono essere stipulati nel rispetto degli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, escluso il diritto di precedenza che si applica al solo personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono disciplinati dagli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fatta salva la disciplina ulteriore eventualmente prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali. Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. E' consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato (4). 2-bis. I rinvii operati dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ai contratti collettivi devono intendersi riferiti, per quanto riguarda le amministrazioni pubbliche, ai contratti collettivi nazionali stipulati dall'ARAN (5). 3. Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, sulla base di apposite istruzioni fornite con direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, le amministrazioni redigono, dandone informazione alle organizzazioni sindacali tramite invio all'Osservatorio paritetico presso l'Aran, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate, con l'indicazione dei dati identificativi dei titolari del rapporto nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione e agli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento. (6) 4. Le amministrazioni pubbliche comunicano, nell'ambito del rapporto di cui al precedente comma 3, anche le informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili (7). 5. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono responsabili anche ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto. Di tali violazioni si terrà conto in sede di valutazione dell'operato del dirigente ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. [5-bis. Le disposizioni previste*

dall'articolo 5, commi 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano esclusivamente al personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto.] (8) [5-ter. Le disposizioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano alle pubbliche amministrazioni, fermi restando per tutti i settori l'obbligo di rispettare il comma 1, la facoltà di ricorrere ai contratti di lavoro a tempo determinato esclusivamente per rispondere alle esigenze di cui al comma 2 e il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.] 5-quater. I contratti di lavoro a tempo determinato posti in essere in violazione del presente articolo sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21. Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato .5-quinquies. Il presente articolo, fatto salvo il comma 5, non si applica al reclutamento del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), a tempo determinato presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e degli enti locali, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Per gli enti di ricerca pubblici di cui agli articoli 1, comma 1, e 19, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, rimane fermo quanto stabilito dal medesimo decreto (11);

#### **DATO ATTO**

- che si ritiene opportuno procedere all'assunzione a tempo determinato e part-time di Ausiliari del Traffico, categoria B3, per esigenze temporanee o stagionali, con formazione di una graduatoria a scorrimento finalizzata alle assunzioni a tempo determinato e part-time che si rendessero necessarie nei prossimi 3 anni;
- che tali assunzioni hanno carattere eccezionale, in quanto legate alla stagionalità o temporaneità della prestazione;
- che non sussistono graduatorie vigenti di concorsi pubblici a tempo indeterminato da cui attingere per le assunzioni di cui sopra;

**RICHIAMATO** l'articolo 208, comma 4, 5 e 5 bis del D.Lgs. n. 285/1992 e successive modifiche il quale stabilisce che "Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti e' destinata:

a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;

b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;

c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.

5. Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4.

*5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 puo' anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonche' a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale;*

**VISTA** la delibera di Giunta Comunale n. 31 del 12/02/2018 con la quale si è stabilito di destinare la somma di € 16.000,00 per forme flessibili di lavoro e/o potenziamento servizi di controllo per sicurezza urbana e statale, ai sensi dell'articolo 208 del Codice della Strada;

**VISTO** l'articolo 9 comma 28 del D.L. n. 78/2018 a norma del quale le amministrazioni possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

**VISTA** la legge 114/2014 (articolo 11, comma 4bis) che ha previsto che tali limitazioni non si applichino agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale previsto dai commi 557 e 562, articolo 1, della legge 296/2006; anche per gli enti virtuosi, in ogni caso, c'è il vincolo che la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

**DATO ATTO** che la spesa per il lavoro flessibile sostenuta nell'anno 2009 ammonta ad € 53.154,25;

**RICHIAMATA** la deliberazione della Sezione di controllo della Campania n. 54/2018, pubblicata in data 10 Aprile 2018, con la quale i magistrati contabili hanno ribadito che sebbene le spese per le assunzioni stagionali di vigili possano in parte essere finanziate con i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative ai sensi dell'articolo 208 comma 5 delbis del D.Lgs. n. 285/1992, ciò non toglie che tali spese rientrino nel calcolo del limite alle spese di personale posto dall'articolo 9, comma 28, D.L. n. 78/2010 e che l'Ente locale non può in alcun modo procedere alle assunzioni a tempo determinato a carattere stagionale degli agenti di polizia locale, derogando il limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 557, della Legge 296/2006;

**CONSIDERATO** che pertanto risulta rispettato il limite di cui all'articolo 1, comma 557 della legge n. 296/06 nonché di quello stabilito dall'articolo 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010;

**ACQUISITO** il parere favorevole dell'Organo di Revisione come da verbale n. 9 del 09/05/2018 ;

**PRESO ATTO** che la presente programmazione del fabbisogno di personale è stata oggetto di comunicazione preventiva alle Organizzazioni Sindacali con nota trasmessa telematicamente mediante posta elettronica certificata in data 03/05/2018 protocollo n. 5960 e che gli stessi non hanno espresso alcuna osservazione in merito;

**RITENUTO** pertanto di approvare il piano occupazionale per il triennio 2018/2020;

**ACQUISITO** il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante;

**Con** voti unanimi palesemente resi;

**D E L I B E R A:**

- 1) **DI DARE ATTO** che alla data odierna non sussistono situazioni di eccedenza di personale;
- 2) **DI APPROVARE**, per le motivazioni in premessa esplicitate, in coerenza con i vincoli imposti dalla normativa vigente, la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2018-2020 nelle riferibilità appresso indicate:

**PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONALE 2018:**

- Nei limiti delle risorse disponibili, come definite con delibera di Giunta Comunale n. 31/2018, Assunzione a tempo determinato e part-time di Ausiliari del Traffico, categoria B3, per esigenze

- temporanee o stagionali ,con formazione di una graduatoria a scorrimento finalizzata alle assunzioni a tempo determinato e part-time che si rendessero necessarie nei prossimi 3 anni;
- Stabilizzazione del personale precario, nel caso in cui sussistano tutte le condizioni previste e dettate dalla normativa vigente e nei limiti delle risorse disponibili;  
PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONALE 2019:
- Stabilizzazione del personale precario, nel caso in cui sussistano tutte le condizioni previste e dettate dalla normativa vigente e nei limiti delle risorse disponibili;

**PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONALE 2020:**

- Stabilizzazione del personale precario, nel caso in cui sussistano tutte le condizioni previste e dettate dalla normativa vigente e nei limiti delle risorse disponibili;
- 3) **Di** prendere atto che le eventuali assunzioni saranno attivate solo nella sussistenza all'attualità dei relativi presupposti e nel rispetto della normativa vigente ;
  - 4) **Di** dare atto che la presente deliberazione costituisce aggiornamento del D.U.P. approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 26/2018;
  - 5) **Di** pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" e di trasmettere copia del presente atto alle Organizzazioni Sindacali;
  - 5) **Di** dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma, dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.,2000 n° 267.



Il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**IL PRESIDENTE** f.to Dott. Ernesto F.sco ALECCI \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO** f.to Dott.ssa Michela De Francesco \_\_\_\_\_

<p>D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – art. 49 c. 1 e s.m.i.  <b>Parere di Regolarità Tecnica</b>          esprime parere <b>FAVOREVOLE</b> in ordine alla regolarità Tecnica</p> <p style="text-align: center;"><b>Il Responsabile del Servizio</b> f.to Paola Grande</p> <p>Soverato li 17/05//2018</p>	<p>D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – art. 49 c. 1 e s.m.i.  <b>Parere di Regolarità Contabile</b>          Si esprime parere <b>FAVOREVOLE</b> in ordine alla regolarità contabile</p> <p style="text-align: center;"><b>Il Responsabile del Servizio</b> f.to Paolo Macrina</p> <p>Soverato li 17/05//2018</p>
--	--

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

- che copia della presente deliberazione:
- (x) viene pubblicata all'Albo Pretorio On-line Comunale per quindici giorni consecutivi dal **18/05/2018** come prescritto dall'art. 124, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
- (x) è stata comunicata in data **18/05/2018** ai Sigg.ri Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del decreto legislativo n. 267/2000;
- ( ) è stata trasmessa al Prefetto di Catanzaro in data \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Dott.ssa Michela De Francesco

Il sottoscritto inoltre

A T T E S T A

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **18/05/2018**
- (x) perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4)
- ( ) decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3)

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Dott.ssa Michela De Francesco